




La Fiat propone il suo fortunato «commerciale» anche in versione a quattro ruote motrici



La trazione integrale «nicchia» per il Ducato

Il Ducato, il veicolo commerciale della Fiat, viene ora proposto anche in versione a trazione integrale. Un'altra «specializzazione» per un modello oggi disponibile in ben 138 versioni e che, nella sua categoria, copre il 54,9 per cento del mercato italiano. Le caratteristiche e le prestazioni gli consentiranno di conquistare un'altra «nicchia» in un mercato in espansione in Italia e in Europa.

FERNANDO STRAMBACI

È toccato ad un veicolo commerciale, il Ducato, aprire la serie delle presentazioni di nuovi modelli del gruppo Fiat nell'anno che si è appena iniziato. Quasi un riconoscimento per il fatto che l'annata 1988, se è andata bene per le auto del gruppo Fiat in Europa e in Italia (rispettivamente più 9,8 e più 10,9 per cento), ancor meglio è andata per i veicoli commerciali che hanno registrato un più 19,7 in Europa e un più 18,6 in Italia.

In particolare è andata bene in quello che viene indicato come segmento 2, al quale appunto appartengono i Ducato. Qui la Fiat ha piazzato 53.000 veicoli in Europa (11,1 per cento del mercato totale) e 26.917 in Italia (54,9 per cento di un mercato totale nel quale il più famoso Ford Transit conta soltanto per il 21 per cento).

Il successo sembra derivare, oltre che dalla modernità di concezione e dalle qualità intrinseche di questi veicoli Fiat, anche dalla loro «specializzazione». In sei anni, vi è stato un proliferare di modelli e di versioni, che hanno portato i commerciali Fiat del segmento 2 ad essere offerti, compresi i Ducato 4x4 in vendita dalla settimana scorsa, in ben 138 versioni.

Solo, appunto, i Ducato a trazione integrale la novità di questo listino d'anno. E certo che contribuiranno, anche se si prevede che ne saranno venduti soltanto 1.000/1.500 nell'88, a rafforzare ancor più la presenza Fiat nel segmento. La loro specificità - come è evidente e come abbiamo potuto constatare durante una prova su un percorso appositamente attrezzato nella tenuta della Mandria, sta nel fatto che, rispetto al Ducato con trazione su due sole ruote, la loro mobilità e la capacità di disimpegno in tutte le condizioni di fondo stradale viene esaltata. In particolare, su fondo bagnato o adiacente, migliorano la stabilità direzionale in rettilineo, la guidabilità,

del moto verso le ruote posteriori, un albero di trasmissione diviso in due tronconi con al centro un giunto ripartitore viscoelastico tipo Ferguson, un ponte posteriore con differenziale a scorrimento limitato.

Sempre a proposito di trasmissione, è opportuno ricordare che il cambio al volante (realizzato in collaborazione con la Citroen e che al primo approccio può mettere in qualche imbarazzo) è a cinque rapporti più retromarcia. La portata utile del Ducato 4x4 è di 12,5 quintali, la più elevata della categoria.

Questi veicoli, fatto l'occhio all'ingombro, si guidano facilmente come fossero una comune automobile. Anche la strumentazione è di tipo automobilistico. Notata sul Supercombi l'assenza di un orologio e di almeno un posacenere per i posti posteriori. In posizione piuttosto scomoda, la leva del freno di stazionamento.

Saab 9000 CDi 16 garantisce anche aria pura a bordo

La Sidauto sta per cominciare le consegne in Italia della nuova Saab 9000 CDi 16 che la casa svedese ha presentato lo scorso autunno al Salone di Birmingham. L'importatore esalta le caratteristiche «ecologiche» di questa berlina di linea classica, che ha lo stesso motore della Saab 9000i, più che le sue prestazioni (195 km/h la velocità massima) ed i suoi consumi relativamente contenuti.

I problemi dell'inquinamento atmosferico si fanno sempre più gravi ma, se disponete di 35.700.000 lire, la soluzione è a portata di mano. La propone la Saab con l'ultimo modello della 9000, la CDi 16, che la Sidauto di Settimo Torinese e la sua rete di concessionari cominceranno a consegnare ai clienti dal mese prossimo. Certo, non è la soluzione totale, ma almeno durante i viaggi in automobile l'aria pura è garantita.

A questa faccenda dell'aria pulita la Sidauto dedica un intero capitolo della documentazione tecnica sulla 9000 CDi 16. Chiamo: l'impianto di climatizzazione è molto efficace. Esso prevede

naturalmente il noto filtro Saab antiallergico ad alta efficienza che impedisce a pollini, polvere e polline ad alcuni batteri di entrare nell'abitacolo tramite l'aria di ventilazione. L'aria viene distribuita attraverso i sedili, le bocchette, il riscaldamento dei sedili anteriori è regolabile manualmente. È inoltre disponibile come optional l'impianto di climatizzazione automatica (Acc) controllato da un microprocessore, che comprende anche la ventilazione dei cristalli posteriori delle portiere. Si tratta di una innovazione introdotta dalla Saab.


A parte l'aria pulita, questo nuovo modello svedese sembra progettato per far felici gli

ambientalisti. Il ricorso alla soluzione delle quattro valvole per cilindro non è soltanto mirata a garantire prestazioni ottimali, ma tiene anche d'occhio le «importanti» variazioni in corso nella tecnologia dei carburanti, le variazioni che hanno reso di vitale importanza la realizzazione di motori in grado di funzionare senza problemi con benzine di qualità e tipi diversi.

Ed ecco che questa Saab, come le altre d'altra parte,

può utilizzare senza problemi e necessità di messa a punto tutti i tipi di benzina in commercio, con o senza piombo, con numero di ottani da 91 a 98. Non solo: chi la vuole con catalizzatore può richiederla. Ma tralasciamo le «qualità ecologiche» e vediamo le principali caratteristiche della Saab 9000 CDi 16. Si tratta di una grossa berlina a quattro porte (è lunga 4780 mm e larga 1764) con un bagagliaio capace di 675 litri. I sedili posteriori non sono ribaltabili, ma uno sportello consente di caricare anche oggetti molto lunghi. Il motore è un quattro cilindri di 1985 cc, iniezione elettronica, 16 valvole, doppio albero a camme in testa che eroga una potenza di 135 cv a 6000 giri e una coppia di 17,6 kgm a 3750 giri. 195 km/h la velocità massima, 10,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h le doti di accelerazione. Comfort assicurato, come sulla Saab 9000i 5 porte da cui deriva.

Una nuova forma di garanzia E' nata alla Renault la «3/100 non stop»




Vendere automobili può essere relativamente facile oggi, ma in futuro il problema vero sarà quello di conservare il cliente. Per ottenere il risultato ci vorranno, naturalmente, macchine buone, ma bisognerà, soprattutto, «assistere» il compratore sin dal momento in cui mette piede nella filiale o nella concessionaria.

È in base a queste considerazioni che la Renault Italia ha organizzato presso alcune sue concessionarie - a noi è toccata la Manzoni e C. di via Foppa a Milano, una delle più attrezzate - un incontro con la stampa specializzata per delineare la sua «strategia dell'assistenza».

Forse si volevano anche valorizzare le più recenti indagini campione, condotte dalla Unicar, che vedono la Renault al primo posto, con un 38 per cento delle citazioni, nella classifica delle marche (la Fiat è stata esclusa dal sondaggio) che offrono il miglior servizio di

Proposta in due versioni la RC 600 La maxi-enduro della Gilera sembra sul punto di scattare

Nuova maxi-enduro della Gilera. La RC 600 propone un nuovo concetto di enduro in grado di ben figurare in gara e nel contempo di essere adatta al turismo ed all'uso quotidiano. Le versioni sono due: la «Kick starter» che costa 7.150.000 lire (per avviamento elettrico supplemento di 450.000 lire) e la «Pronta gara» che costa 7.470.000 lire.



La Gilera RC 600 è il tipo di moto che potrebbe farci abbandonare la moto stradale e quella da trial, che usiamo abitualmente. È sempre la RC 600, la moto che più ci ricorda i tempi in cui, sulla terra o sull'asfalto, sotto la pioggia o sulla neve, ci spostavamo soltanto in motocicletta. Allora si chiamavano moto da regolarità ed erano buone per correre alla domenica ed andare a scuola gli altri giorni.

Grazie a una linea bellissima ed aggressiva, come ormai è consuetudine per la Gilera e come piace ai giovani, la RC 600 sembra pronta a scattare. Abbandonata l'idea del solito enorme ed inutile serbatoio «africano», la nuova Gilera ne sfoggia uno snello (13 litri) e ben raccordato alla piccola carenatura. Bella anche la nuova sella a sganciamiento rapido.

L'impostazione di guida è

di tipo crossistico e denuncia l'impiego sportivo che si può fare della RC 600. Telaio e sospensioni sono stati lungamente collaudati in gara; il primo è smontabile nella parte inferiore e nella triangolare posteriore per facilitare la manutenzione. Le sospensioni consistono di una robusta forcella Marzocchi con steli da 40 mm e corsa di 280 mm, nonché della posteriore «Power Drive» ulteriormente evoluta. Freni a disco frontali, davanti e dietro, costituiscono l'efficiente sistema di sicurezza.

Il motore è l'ormai noto, sofisticato monocilindrico, portato a 569 cc., che in questa versione sviluppa 48 cv, a 7250 giri/min. Ricordiamo che questo singolare propulsore è caratterizzato dalla distribuzione bialbero con 4 valvole e comando a cinghia dentata. Sono presenti inoltre,

La Fiat Tipo eletta anche «Auto Europa» per il 1989

Già eletta «Auto dell'Anno» da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, la Fiat Tipo (nella foto il motore di 1372 cc che equipaggia la versione più venduta) ha anche vinto il premio «Auto Europa» per il 1989. Le è stato assegnato dagli iscritti all'Unione italiana giornalisti dell'automobile, che l'hanno scelta in una rosa che comprendeva anche la BMW 55, la Opel Vectra, la R 19, la VW Corrado e Passat e la Volvo 440.

All'Audi 100 il primato di 2.500.000 unità prodotte

Il mese scorso, nello stabilimento Audi di Neckarsulm, è stata festeggiata (nella foto) l'Audi che porta il numero 2.500.000. Si tratta di un'Audi 100. Questa berlina fu lanciata alla fine del 1966 con motori di 80, 90 e 100 cv, ma dal 1976 monta solo un 100 cv e dal 1977 un 5 cilindri.

In Italia cinquantotto il granturismo della Volvo

L'Italia 99, l'autobus granturismo nato dalla matita di Giorgetto Giugiaro su telaio Volvo B10M e costruito dalla carrozzeria Barbi di Modena, è già stato venduto in Italia in 500 esemplari. Il cinquantottesimo (nella foto) è stato consegnato all'Autoservizi Fratelli Bettini di Lomigo.

IL LEGALE FRANCO ASSANTE

Attenti al Pra se vendete l'auto

Vendere il proprio autoveicolo, sia pure con atto pubblico, e disinteressarsi della comunicazione al Pubblico registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 953, per gli autoveicoli si è tenuto a pagare le tasse automobilistiche per il semplice fatto che sono iscritti nel Pra; alle singole scadenze gli intestatari del registro automobilistico di tale vendita comporta delle responsabilità, di cui si stanno avvedendo coloro che costano sono comperati. Infatti, da quando la legge di possesso (che si paga, cioè, per il semplice possesso del veicolo, indipendentemente dal suo uso), sono molti coloro che si sono visti recapitare a casa l'ingiunzione di pagamento di tale tassa, anche per anni arretrati. La loro meraviglia è giustificata dal fatto che, avendo regolarmente allegato il veicolo, ritenuto che automaticamente tale obbligo si sarebbe trasferito all'acquirente.

Invece non è così. La vendita comporta certamente il trasferimento all'acquirente dei danni che dovessero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, ma non esime il venditore dall'obbligo di pagare la tassa di possesso. Infatti, a norma dell'art